



SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI SANZIONATORI AMMINISTRATIVI RELATIVI  
AL CODICE DELLA STRADA DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DELLA POLIZIA LOCALE  
DELLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.

## **DISCIPLINARE D'ONERI E TECNICO**

### **Art. 1 – Oggetto dell'appalto**

Il presente disciplinare ha per oggetto l'espletamento del servizio di gestione degli atti sanzionatori amministrativi relativi al Codice della Strada derivanti dall'attività della Polizia Locale della Città Metropolitana di Roma Capitale mediante Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ottemperando a quanto previsto dall'art.7 co. 2 del D.L. 52/2012 avvalendosi della procedura di affidamento prevista dall'art. 35 co. 1 lettera c) e 36 co. 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016.

La vostra società dovrà fornire quanto specificato nell'art. 4, nei tempi e nei modi stabiliti dal presente disciplinare al prezzo offerto senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione.

### **Art. 2 – Normativa di riferimento**

I rapporti fra la Città metropolitana di Roma Capitale ed il contraente aggiudicatario della presente procedura sono regolati:

- dal D.Lgs.50/2016;
- dal R.D. n. 2440/1923 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dal R.D. n. 827/1924 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dalle disposizioni di cui al presente disciplinare e relativi allegati;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni delle fonti sopra richiamate;
- dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 843/29 del 18.07.2007, avente ad oggetto la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- dalle legge n. 123/2007;
- dal D.Lgs 81/2008.

### **Art. 3 – Importo dell'appalto**

L'importo complessivo posto a base di gara è pari complessivamente ad € 30.850,00, IVA esclusa, per il servizio di gestione, stampa, imbustamento e rendicontazione dei verbali.

Il compenso a base d'asta, soggetto a ribasso, per il servizio di gestione, stampa, imbustamento e rendicontazione di ciascun verbale notificato in Italia è determinato in € 3,00 IVA esclusa.

Il compenso a base d'asta, soggetto a ribasso, per il servizio di gestione, stampa, imbustamento, notifica e rendicontazione di ciascun verbale notificato all'estero è determinato in € 28,00 IVA esclusa.

Tutte le spese postali di notificazione (comprese quelle per le CAD e CAN) dovranno essere anticipate dall'aggiudicatario, in nome e per conto dell'Amministrazione, e verranno successivamente rimborsate dall'Ente sulla base dell'effettiva spesa sostenuta.

MRG/st



#### **Art. 4 - Caratteristiche del servizio**

Il servizio dovrà ricomprendere le seguenti attività per un numero stimato di circa 9350 verbali che presumibilmente saranno elevati fino al 31 dicembre 2017 da notificare in Italia e di n. 100 da notificare all'estero:

##### **Stampa e imbustamento dei verbali di accertamento di violazione.**

- Acquisizione dati e pre-lavorazioni: verifiche sui file e normalizzazione indirizzi;
- Stampa completa degli atti da notificare su modulistica personalizzata in formato A4 completi di un bollettino di pagamento postale pre-marcato. La modulistica dovrà essere personalizzata in base alla tipologia del verbale (verbali non contestati generici, verbali contestati generici, verbali art. 180/8, sinistri; verbali non contestati art. 142) e includerà la modulistica addizionale eventualmente prevista come ad esempio quella per la richiesta di generalità del conducente nel caso di violazioni che prevedono la decurtazione di punti dalla patente di guida.

##### **Notifica degli atti con predisposizione/recapito di CAN e CAD come da normativa vigente**

- Postalizzazione mediante consegna della distinta di accettazione e dei plichi da notificare presso i Centri di Meccanizzazione Postale di Poste Italiane Spa.
- Notifica dell'atto ai sensi della L. 890/82 e ss.mm.ii.
- Predisposizione e recapito CAD/CAN nelle fattispecie previste dalla normativa vigente.

##### **Rinotifica dei verbali non notificati per contravventore emigrato e /o sconosciuto**

- Acquisizione delle informazioni anagrafiche presso i comuni di residenza dei destinatari dei verbali;
- Ristampa e rinotifica dei verbali relativi a destinatari che hanno variato la residenza
- Ristampa dei verbali relativi a destinatari che non hanno variato la residenza e invio ai messi notificatori dei Comuni di residenza.

##### **Rendicontazione elettronica e fisica degli esiti delle notifiche inviate**

- Rendicontazione elettronica e fisica degli esiti estrapolati dagli AR delle comunicazioni inviate contenente le seguenti informazioni: data di spedizione, numero di raccomandata, data di notifica del verbale presente sulla cartolina AR, data di acquisizione dei verbali per mancato recapito.

##### **Archiviazione elettronica degli atti e visualizzazione delle relative immagini**

- Archiviazione elettronica delle immagini dei verbali di accertamento inviati, del bollettino premarcato e dei documenti collegati.
- Visualizzazione delle immagini attraverso il sistema gestionale.

##### **Archiviazione elettronica dei documenti collegati agli esiti di notifica**

- Scansione elettronica delle cartoline AR e AR CAD
- Invio telematico delle immagini AR e AR CAD al sistema gestionale, dove potranno essere consultate e stampate.



### Gestione fisica del materiale cartaceo

- Archiviazione fisica degli AR, AR/CAD e plichi inesitati in scatole appositamente numerate e restituzione alla Città Metropolitana di Roma Capitale.
- Aggiornamento dell'archivio con le coordinate di archiviazione per permettere l'abbinamento dei singoli oggetti postali al relativo verbale di riferimento e la loro consultazione.

### Stampa ed invio lettere pre ruolo

- Possibilità per la Città Metropolitana di Roma Capitale di estrarre ed elaborare i verbali non pagati o pagati parzialmente allo scopo di stampare e postalizzare apposite lettere di richiesta di pagamento o di integrazione dello stesso, da effettuarsi prima dell'emissione del ruolo esattoriale. I dati dei verbali da elaborare, estratti dalla Città Metropolitana, vengono inviati all'aggiudicatario tramite il software Piemme già in uso.

### Incasso e rendicontazione dei pagamenti relativi agli atti notificati

- Accettazione presso tutta la rete degli Uffici Postali, degli incassi tramite bollettino di pagamento da effettuare sul c/c n. 37765609 per i verbali postalizzati e sul c/c n. 71516033 per gli avvisi di contravvenzione e i verbali contestati.
- Rendicontazione elettronica dei pagamenti eseguiti, previo rilascio da parte dell'Amministrazione delle credenziali per l'accesso in sola lettura a Banco Posta Impresa Online, compresi i pagamenti che risultano incompleti.
- Invio telematico al sistema gestionale delle immagini dei pagamenti effettuati tramite bollettino di conto corrente postale dove potranno essere consultate e stampate.
- Per tutti i pagamenti effettuati presso gli uffici postali (solo per i bollettini non dematerializzati) dovrà essere automaticamente inviata anche l'immagine del bollettino di pagamento che dovrà essere associata al verbale di pertinenza. La lavorazione dei pagamenti effettuati con bollettini di CCP non codificati (mod.123 c.d. "in bianco") dovrà avvenire importandone nel sistema l'immagine e consentendo agli operatori della Polizia locale di digitare il numero del verbale direttamente dall'immagine a video con automatica associazione del pagamento al verbale.

### Modulo gestionale per la Polizia Locale della Città Metropolitana di Roma

- Si precisa che l'affidamento oggetto dell'appalto riguarda il solo servizio di gestione, rendicontazione e archiviazione degli atti costituenti il "*fascicolo (cartaceo ed informatico) del verbale*" e **non la fornitura di software gestionale**, essendo quest'ultimo già in dotazione all'Amministrazione (software Piemme Grandi Utenti della società Sapidata S.p.a).
- Prerequisito per l'aggiudicazione del servizio è che il sistema informatico utilizzato per l'attività in affidamento sia compatibile, senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione appaltante, con quello attualmente in uso; a tal fine saranno resi gratuitamente disponibili per l'aggiudicatario, ove richiesti, i tracciati record e le funzioni per l'importazione e l'esportazione dal suddetto software gestionale dei dati necessari per lo svolgimento del servizio richiesto. Si precisa che l'aggiudicatario dovrà consentire all'Amministrazione di utilizzare tutte le funzioni esistenti nel Software Piemme Grandi Utenti.



### **Art. 5 – Veicoli con targa estera – Soggetti residenti all'estero responsabili di violazioni**

Oltre alle modalità di gestione del procedimento sanzionatorio indicate al precedente articolo, ritenute comuni per le violazioni commesse da cittadini residenti in Italia e per i residenti all'estero, l'appaltatore, per la sola gestione delle violazioni rilevate nei confronti di veicoli con targa estera e/o di soggetti con sede o residenti all'estero, dovrà provvedere:

- a) Alla ricezione del flusso informatico contenente i dati relativi ai verbali, all'individuazione della nazionalità di provenienza del veicolo, in caso di omissione da parte del verbalizzante, e all'individuazione del responsabile in solido dell'infrazione contestata con specificazione dell'indirizzo di residenza;
- b) Ad elaborare e produrre con sistema informatico un verbale redatto nella lingua dello stato estero di residenza o altra lingua prevista dalla vigente normativa dello Stato di destinazione del contravventore, dal quale risulterà che la titolarità del procedimento è della Città Metropolitana di Roma Capitale;
- c) Alla notifica del verbale nel rispetto delle norme e con le modalità vigenti sia in Italia che nello Stato estero ove risiede o ha sede il soggetto destinatario dell'atto, o sulla base di reciproche convenzioni;

### **Art. 5 – Tempi di esecuzione del servizio**

Ai fini dell'erogazione del servizio la Città Metropolitana di Roma si impegna a far pervenire gli atti da notificare all'affidatario almeno 30 (trenta) giorni lavorativi prima dell'eventuale decadenza/prescrizione dell'atto stesso.

La postalizzazione degli atti dovrà avvenire nei 15 (quindici) giorni lavorativi successivi alla ricezione dei file contenenti i dati dei destinatari e di quanto fosse necessario per la postalizzazione stessa secondo i tracciati di prova condivisi.

### **Art. 6 – Durata del contratto**

La durata del contratto è stabilita dalla decorrenza dall'affidamento del servizio per la gestione di n. 9350 verbali da notificare in Italia e n. 100 all'estero e fino al 31/12/2017.

Il contratto si intenderà risolto a pieno diritto qualora, nel corso della gestione, fossero emanate norme legislative e regolamentari portanti l'abolizione del servizio, mentre, se fossero emanate disposizioni che dovessero variarne i presupposti, le condizioni dovranno essere rivedute in amichevole accordo.

Dopo la scadenza del contratto, l'affidatario non potrà procedere alla notifica di nuovi atti aggiuntivi, mentre sarà abilitato a portare a compimento le procedure relative a tutti gli atti già notificati, riscuotendo gli importi relativi.

### **Art. 7 – Conto corrente dedicato**

La Città Metropolitana di Roma Capitale mette a disposizione un conto corrente postale dedicato esclusivamente agli incassi relativi agli atti notificati, oggetto del presente affidamento.



**Art. 8 - Modalità di presentazione e redazione dell'offerta**

1. L'offerta dovrà essere presentata tenendo conto della tempistica indicata nella RdO e delle modalità telematiche previste dal MePA.
2. La documentazione amministrativa dovrà comprendere:
  - I. La dichiarazione con la quale il legale rappresentante dell'operatore economico dichiara di non aver attribuito incarichi o concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Città metropolitana di Roma Capitale che abbiano esercitato potestà autoritative o poteri negoziali per conto della suddetta Amministrazione nei confronti dell'operatore economico stesso per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro (Allegato A);
  - II. la **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA** resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss. mm. ed ii. - con allegata copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore - redatta in lingua italiana, sottoscritta in ogni pagina dal titolare o dal rappresentante legale dell'impresa, datata, con l'indicazione dell'esatta ragione sociale, indirizzo e recapito telefonico attestante (Allegato B):
    - il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
    - il possesso dei Requisiti *DI IDONEITA' PROFESSIONALE*, di cui all'art. 83 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 in particolare:
      - a) nell'ipotesi in cui concorrano alla presente gara d'appalto **imprese individuali, società di persone, società commerciali, consorzi stabili ex art. 45, comma 1, lett. c) D.Lgs. 50/2016, consorzi tra imprese artigiane ex art. 45 comma 1, lett. b) D.Lgs. 50/2016** l'iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'ambito di attività inerente l'oggetto della gara. Nell'ipotesi in cui concorrano alla presente gara d'appalto **raggruppamenti ordinari di concorrenti ex art. 45, comma 1, lett. d) D.Lgs. 50/2016** non ancora costituiti o **consorzi ordinari di concorrenti ex art. 45, comma 1, lett. e) D.Lgs. 50/2016** non ancora costituiti tale dichiarazione dovrà essere resa, da ciascuno dei soggetti giuridici costituenti il raggruppamento o il consorzio;
      - b) nell'ipotesi in cui concorrano alla presente gara **società cooperative, consorzi di cooperative costituiti** a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, **consorzi costituiti come società cooperative ex articolo 8 della legge n. 381/1991** l'iscrizione all'Albo delle Società Cooperative; nell'ipotesi in cui concorrano alla presente gara **cooperative sociali di cui all'art. 5 lettera b), della legge n. 381/1991**, l'iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali;



- il possesso dei Requisiti *di CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA*, di cui all'art. 83 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 in particolare:

c) un **fatturato globale realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi (2013-2014-2015), non inferiore all'importo posto a base di gara, IVA esclusa** nell'ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti degli articoli 45, comma 1, lettere *d*) ed *e*), o 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, questi potranno cumulare i requisiti di cui alla presente lettera posseduti singolarmente dagli operatori economici raggruppati o consorziati, nei limiti previsti da questo stesso articolo, comma 3. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e successive modificazioni, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45, comma 1, lettere *b*) e *c*), del D.Lgs. n. 50/2016, questi dovranno autonomamente possedere i requisiti di cui alla presente lettera;

d) un importo relativo ai servizi nel settore oggetto della gara **realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi ((2013-2014-2015) non inferiore all'importo posto a base di gara, IVA esclusa**; nell'ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti degli articoli 45, comma 1, lettere *d*) ed *e*), o 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, questi potranno cumulare i requisiti di cui alla presente lettera posseduti singolarmente dagli operatori economici raggruppati o consorziati, nei limiti previsti da questo stesso articolo, comma 3. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e successive modificazioni, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45, comma 1, lettere *b*) e *c*), del D.Lgs. n. 50/2016, questi dovranno autonomamente possedere i requisiti di cui alla presente lettera;

Nell'ipotesi in cui concorrano alla presente gara d'appalto imprese che, in quanto costitutesi o che hanno iniziato l'attività da meno di tre anni, non posseggano il requisito di capacità finanziaria ed economica di cui alle lettere r) e s)

e) un importo relativo ai servizi nel settore oggetto della gara **non inferiore ad 1/3 dell'importo posto a base di gara IVA esclusa** ;

- il possesso dei Requisiti *di CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE* di cui all'art. 83 comma 6 del D.Lgs.50/2016, in particolare:

f) **elenco dei principali servizi nel settore oggetto della gara effettuati complessivamente negli ultimi tre anni (2013-2014-2015) regolarmente eseguiti e di importo non inferiore a quello posto a base di gara, IVA esclusa. Tale**



**elenco dovrà recare l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici e/o privati dei servizi elencati**, nell'ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti degli articoli 45, comma 1, lettere *d*) ed *e*), o 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, questi potranno cumulare i requisiti di cui alla presente lettera posseduti singolarmente dagli operatori economici raggruppati o consorziati, nei limiti previsti da questo stesso articolo, comma 3. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e successive modificazioni, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45, comma 1, lettere *b*) e *c*), del D.Lgs. n. 50/2016, questi dovranno autonomamente possedere i requisiti di cui alla presente lettera.

Nell'ipotesi in cui concorrano alla presente gara d'appalto imprese che, in quanto costitutesi o che hanno iniziato l'attività da meno di tre anni, non posseggano il requisito di capacità tecnica ed organizzativa, di cui alla lettera u)

g) elenco dei servizi nel settore oggetto della gara, regolarmente eseguiti e di importo non inferiore ad 1/3 dell'importo posto a base di gara IVA esclusa. Tale elenco – da allegare a pena di esclusione - l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici e/o privati dei servizi elencati.

- III.** dichiarazione (Allegato C) con la quale il Legale rappresentante dell'operatore economico interpellato:
- attesti di aver preso visione della Informativa sulla Privacy, allegata al disciplinare d'oneri e tecnico;
  - presti il proprio consenso al trattamento dei dati comunicati.
- IV.** dichiarazione recante l'accettazione espressa, integrale, incondizionata e senza riserva alcuna di tutte le condizioni previste nel presente disciplinare (Allegato D).
- V.** dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, (Allegato E).

**L'offerta economica** per il servizio, come sopra specificato, sarà inoltrata telematicamente secondo le modalità previste dal MePa, dovrà indicare:

- il valore a ribasso sull'importo a base di gara;
- il prezzo unitario per il servizio di gestione, stampa, imbustamento e rendicontazione di ciascun verbale notificato in Italia
- il prezzo unitario per il servizio di gestione, stampa, imbustamento, notifica e rendicontazione di ciascun verbale notificato all'estero
- i costi relativi alla sicurezza ai sensi dell'articolo 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 (allegato F). Al fine di mettere l'Amministrazione in condizione di valutare la congruità



dell'offerta, ai sensi dello stesso art. 97, comma 6 del D. Lgs 50/2016, si rammenta che i costi stessi devono essere indicati specificatamente, sia nel loro ammontare complessivo, sia nei separati importi relativi alle singole voci che tale ammontare complessivo concorrono a formare; i singoli importi di cui sopra potranno riguardare, **a titolo meramente esemplificativo:**

- l'effettuazione della sorveglianza sanitaria;
- la fornitura ai lavoratori dei necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale;
- l'effettuazione dell'attività di informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori;
- la predisposizione delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza;
- la redazione del documento di valutazione dei rischi;
- l'adozione delle misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato;
- l'obbligo di munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- l'aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento qualora, a suo insindacabile giudizio, l'offerta pervenuta dovesse ritenersi non congrua e/o non conveniente e, comunque, inidonea a soddisfare le esigenze dell'Ente appaltante.

Non sono ammesse offerte plurime o condizionate.

### **Articolo 9 - Regolarizzazione degli elementi e delle dichiarazioni essenziali**

1. La stazione appaltante provvederà ad attivare il soccorso istruttorio ai sensi degli art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 nelle ipotesi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale (nell'accezione e secondo i criteri esplicitati nella Determinazione n.1/2015 dell'Anac) degli elementi e delle dichiarazioni rese dal concorrente a corredo della propria offerta.

Per effetto di quanto sopra e limitatamente alle ipotesi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale rilevata, la stazione appaltante provvederà ad assegnare al concorrente un termine perentorio, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni o gli elementi necessari.

2. L'obbligo per il concorrente di pagare la sanzione pecuniaria (stabilita, nella misura pari all'uno per mille dell'importo posto a base di gara) sussiste soltanto nel caso in cui il concorrente stesso, una volta ricevuta la richiesta di regolarizzazione dalla Stazione Appaltante con le modalità di cui sopra, manifesti la volontà di avvalersi del soccorso istruttorio, cioè laddove egli intenda effettivamente provvedere ad integrare o regolarizzare nel termine assegnato gli elementi o le dichiarazioni prodotte a corredo dell'offerta risultate omesse o carenti; in tal caso il concorrente potrà pagare direttamente la sanzione tramite bonifico bancario (sul conto corrente intestato alla Città Metropolitana di Roma Capitale IBAN: IT13M0200805338000401059955), da perfezionarsi e documentare a pena di esclusione entro il richiamato termine previsto per la regolarizzazione; nessun obbligo di pagamento della richiamata sanzione pecuniaria sussiste invece per il concorrente che manifesti espressamente la volontà di non avvalersi del soccorso





istruttorio oppure lasci inutilmente decorrere il termine perentorio assegnatogli per la regolarizzazione.

3. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

### **Art. 10 - Garanzie a corredo dell'offerta**

1. I soggetti che partecipano alla gara devono costituire una garanzia provvisoria sotto forma di **CAUZIONE** comprovata dalla quietanza rilasciata dalla Tesoreria dell'Ente UNICREDIT BANCA DI ROMA S.P.A.- Via del Corso n. 307, Roma come di seguito specificato: **Città metropolitana di Roma Capitale IBAN: IT 30 P 02008 05181 000401059955** attestante il versamento cauzionale provvisorio pari al **2%** dell'importo posto a base di gara. Detto versamento deve essere costituito in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito stesso.

2. La garanzia di cui al comma precedente può anche essere costituita, a scelta dell'offerente, sotto forma di **FIDEJUSSIONE** bancaria o assicurativa o di **FIDEJUSSIONE** rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richieste dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere: *a)* espressamente la rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944, del codice civile; *b)* espressamente la rinuncia del fideiussore all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; *c)* espressamente l'obbligo incondizionato del fideiussore ad effettuare, entro 15 giorni, su semplice richiesta scritta della Città metropolitana di Roma Capitale il versamento dell'intera somma garantita su conto corrente dell'Amministrazione medesima, rinunciando a sollevare qualsiasi eccezione, ivi compreso l'eventuale mancato pagamento del premio da parte del soggetto garantito; *d)* avere validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.

3. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

4. L'importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

5. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme



europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

6. La garanzia provvisoria di cui al presente articolo deve essere corredata, inoltre, di apposita dichiarazione del garante con cui il medesimo si impegna, su richiesta della stazione appaltante, a rinnovare la cauzione prestata per un ulteriore periodo di tempo ove, alla sua scadenza, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

7. La garanzia provvisoria di cui al presente articolo deve essere corredata, infine, dell'impegno del fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.

### **Art. 11 – Perfezionamento del contratto e stipula**

Il contratto si perfezionerà solo al momento della stipulazione dello stesso e non prima. Non vale a perfezionare il contratto la mera comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione della procedura, che la Città metropolitana di Roma Capitale provvederà a dare all'impresa risultata vincitrice della procedura, ai sensi dell'art. 76 comma 5 a) D. Lgs. 50/2016.



Detta comunicazione non ha valore di accettazione dell'offerta, ma costituisce semplicemente un presupposto per poter procedere alla stipulazione del contratto, la quale resta peraltro subordinata al rispetto da parte dell'impresa aggiudicataria degli obblighi di legge e delle condizioni fissate nel presente disciplinare.

Il contratto verrà stipulato, secondo le indicazioni del MePa.

Nelle more dell'espletamento delle formalità occorrenti per la stipulazione del contratto, l'Amministrazione si riserva la potestà di disporre in via immediata l'esecuzione anticipata della fornitura, sotto riserva di legge, secondo le condizioni ed i termini di cui all'art. 32 comma 13 D. Lgs. 50/2016.

Il rifiuto o l'opposizione ingiustificata da parte dell'affidatario all'esecuzione anticipata del servizio determina la decadenza automatica dall'aggiudicazione.

In tale eventualità ed in ogni altra ipotesi di mancata stipulazione del contratto per causa imputabile al concorrente aggiudicatario, la Città metropolitana di Roma Capitale potrà dichiarare unilateralmente, senza bisogno di messa in mora o di preavviso, la decadenza dall'aggiudicazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare ogni verifica in merito alle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di idoneità professionale relativamente all'attività oggetto dell'appalto e di quelli di ordine generale, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016.

Sono a carico dell'impresa aggiudicataria tutte le spese contrattuali compresi i diritti, i bolli, l'imposta di registro, nonché tutti gli oneri, spese e prestazioni comunque occorrenti per la corretta esecuzione e gestione dell'appalto.

### **Art. 12 - Garanzia definitiva**

1. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria;

2. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo



massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

3. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

4. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

5. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

6. Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

### **Art. 13 - Oneri della ditta aggiudicataria**

Tutti gli oneri, costi e/o spese di qualsiasi genere o tipo, comunque inerenti e/o conseguenti all'espletamento del presente servizio, nessuno escluso, sono a totale ed esclusivo carico dell'impresa aggiudicataria, ad eccezione della sola IVA che è a carico dell'Amministrazione.



### **Art. 14 – Invariabilità dei prezzi e condizioni di pagamento**

Nei prezzi offerti e contrattualmente fissati si intendono compresi e compensati tutti gli oneri relativi all'appalto, tutto incluso. La Vs. rispettabile società non avrà diritto alcuno di pretendere sovrapprezzi o indennità di alcun genere per aumento dei costi, perdite o qualsiasi altra circostanza sfavorevole che dovesse verificarsi dopo la data dell'offerta. Pertanto i prezzi rimarranno fissi e invariabili fino ad avvenuto completamento del servizio.

L'U.E. Servizio di Polizia Locale – Servizio 2 "Affari Generali e Pianificazione", ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010, provvederà al pagamento, con bonifico bancario, dietro presentazione delle relative fatture mensili previa apposizione del visto attestante l'avvenuta regolare esecuzione della prestazione. L'aggiudicatario dovrà emettere due distinte fatture mensili, una per il rimborso delle spese postali anticipate per la notifica dei verbali, eventuali CAD (Comunicazioni di Avvenuto Deposito) e CAN (Comunicazioni di avvenuta notifica), l'altra per la prestazione del servizio di stampa, imbustamento, rendicontazione dei verbali da notificare in Italia e per il servizio di stampa, imbustamento, rendicontazione e postalizzazione dei verbali da notificare all'estero.

Le fatture dovranno essere intestate a Città metropolitana di Roma Capitale – C.F. n. 80034390585, P.IVA 06214441005 – via IV Novembre 119/A – 00187 ROMA (RM) – Indirizzo PEC: [fatture@pec.cittametropolitanaroma.gov.it](mailto:fatture@pec.cittametropolitanaroma.gov.it), Ufficio destinatario: Ufficio Extradipartimentale Servizio di Polizia Locale – Servizio 2 "Affari Generali e Pianificazione" CDR UED0102.

Sulle fatture dovrà, altresì, essere indicato: il codice identificativo della gara (comunicato in seguito) e il registro unico della determinazione dirigenziale di riferimento (che sarà comunicato successivamente). Ai sensi dell'art.3, comma 8 della L. n.136 del 13.08.2010, l'Amministrazione potrà eseguire il pagamento solo con la modalità di accredito bancario o su c/c postale, o altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Nel conteggio dei termini previsti al comma precedente per disporre il pagamento, non sono compresi, e, pertanto, vanno computati a parte, i termini di tesoreria stabiliti ai sensi della vigente convenzione, quelli derivanti dalla scelta della modalità di pagamento richiesta dal creditore e quelli imposti dal rispetto della normativa vigente in materia di patto di stabilità e crescita.

Dal corrispettivo dovuto all'aggiudicatario verranno detratti gli importi relativi alle clausole penali di cui al presente capitolato d'oneri e tecnico.

Ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 231/2002, in caso di ritardo nel pagamento, il saggio di interesse sarà determinato in conformità di quanto previsto e disposto dall'art. 1284 C.c..

Le spettanze a favore dell'affidatario verranno corrisposte nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 10 gennaio 2008 n. 48 sulle "Modalità di attuazione dell'art. 48 bis del Dpr 29 settembre 1973 n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

Si rappresenta altresì che, in caso di aggiudicazione della procedura, il contraente si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

Nel caso codesta Ditta intenda avvalersi del subappalto, alle condizioni e ai limiti stabiliti all'art. 23 del presente disciplinare, è fatto obbligo alla stessa di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato da questa Amministrazione nei Suoi confronti, copie delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dall'affidatario corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Allo stesso modo, ai sensi dell'art. 3 comma 9 della Legge 136/2010, la stazione appaltante verificherà che nei contratti eventualmente sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti



L'affidatario inserisca a pena di nullità assoluta un' apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge.

Ai sensi dell'art. 1 comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015) che ha istituito il meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) l'IVA addebitata sarà versata dall'Amministrazione direttamente all'Erario.

### **Art. 15 - Obblighi e responsabilità**

L'affidatario sarà sollevato da responsabilità nell'erogazione del servizio purchè dimostri che, nell'espletamento dei compiti, abbia agito usando la dovuta diligenza di cui al combinato disposto fra gli articoli 1176 e 1218 del Codice Civile.

In caso di disservizio imputabili all'affidatario, la Città Metropolitana di Roma Capitale avrà diritto a quanto previsto relativamente all'attività di recapito, dalla Carta della Qualità dei prodotti postali.

L'affidatario del servizio risponderà nei confronti della Città Metropolitana di Roma Capitale dei danni che saranno conseguenza diretta e immediata della propria condotta, con espressa esclusione dei danni derivanti da ritardi, cattivo funzionamento, sospensione e/o interruzioni del servizio causati da:

- forza maggiore o caso fortuito (incendi, disastri naturali, mancanza di energia, scioperi, attacco hacker o virus informatici)
- manomissioni o interventi sulle apparecchiature effettuate dalla Città Metropolitana di Roma Capitale o da parte di terzi non autorizzati
- mancato rispetto da parte della Città Metropolitana di Roma Capitale delle indicazioni tecniche o di sicurezza fornite;
- errata utilizzazione del servizio da parte della Città Metropolitana di Roma Capitale;
- malfunzionamento degli apparecchi o degli apparati informatici utilizzati dalla Città Metropolitana di Roma Capitale;
- Guasto della connessione alla rete internet della Città Metropolitana di Roma Capitale.

### **Art. 16 – Penalità e risoluzione del contratto**

Qualora, per cause imputabili all'aggiudicatario, si dovessero verificare ritardi oltre i termini previsti all'art. 5, ovvero una mancata postalizzazione degli atti, e ciò dovesse determinare la decadenza dal diritto incorporato, sarà esclusivamente addebitato alla Vs società un importo pari all'80% del corrispettivo per ogni singolo atto prescritto e non pagato.

Per ritardi nella rendicontazione degli esiti degli avvisi sarà esclusivamente addebitata all'aggiudicatario a titolo risarcitorio una penale che sarà calcolata su ciascun atto come segue:

Dal 1° al 10° giorno lavorativo di ritardo € 0,05 per ogni giorno;

Dall'11° al 20° giorno lavorativo di ritardo e nel caso di mancata rendicontazione € 0,10 per ogni giorno;

Oltre il 20° giorno lavorativo di ritardo e nel caso di mancata rendicontazione € 1,00.

In ogni caso non si applicheranno penali per gli atti comunque andati a buon fine.

L'ammontare massimo delle penali di cui al presente articolo non potrà superare la percentuale del 10% dell'importo contrattuale complessivo.



### **Art. 17 - Risoluzione del contratto**

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del Decreto Legislativo 50/2016, l'Amministrazione può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se sono soddisfatte una o più delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

2. L'Amministrazione risolverà il contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.

3. Ove accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere l'esatta esecuzione del contratto, l'Amministrazione formulerà, la contestazione degli addebiti al contraente, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Ove l'Amministrazione valuti negativamente le controdeduzioni acquisite ovvero il termine di cui al periodo precedente sia scaduto senza che il contraente abbia risposto, l'Amministrazione dichiarerà risolto il contratto;

4. Ove, al di fuori dei casi di cui al comma precedente, l'esecuzione del servizio ritardi per negligenza del contraente rispetto alle previsioni del contratto, l'Amministrazione assegnerà un termine che salvo casi di urgenza non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali il contraente deve eseguire il servizio, con dichiarazione che decorso inutilmente tale termine, il contratto s'intenderà senz'altro risolto fermo restando l'applicazione delle penali di cui all'articolo 16 del presente Capitolato.

5. Nel caso di risoluzione del contratto il contraente ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

### **Art. 18 – Recesso**

L'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento all'aggiudicatario delle prestazioni ritenute correttamente e pienamente eseguite dall'Amministrazione stessa, oltre al decimo dell'importo del servizio non eseguito.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'esecutore del contratto, da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni.

L'Amministrazione della Città Metropolitana di Roma Capitale potrà, altresì, recedere nel caso in cui, in vigenza di contratto, dovesse emergere da Consip un parametro migliorativo ed il contraente non acconsenta ad una modifica.



### **Art. 19 - Interruzione e sospensione delle prestazioni**

La parte che, per caso fortuito o per causa di forza maggiore, non prevedibili ovvero ad essa non imputabili, abbia sospeso o interrotto l'esecuzione delle prestazioni previste dal contratto, è obbligata a dare comunicazione all'altra Parte delle relative circostanze entro 36 ore dal verificarsi da queste ultime. Le Parti valutate le motivazioni addotte, concorderanno le modalità e i tempi dell'eventuale differimento delle prestazioni.

### **Art. 20 – Successione – fallimento – cessione – fusione – trasformazione – scissione**

In caso di morte del prestatore, se ditta individuale, ovvero di estinzione della società, la Città metropolitana di Roma Capitale potrà risolvere il contratto ovvero concordare con gli eredi o i successori la continuazione dello stesso.

In caso di fallimento dell'affidatario, il contratto sarà risolto, con salvezza di ogni altro diritto e azione in favore dell'Amministrazione.

La cessione di azienda e gli atti di fusione, scissione e trasformazione non hanno effetto nei confronti dell'Amministrazione fino a quando il cessionario ovvero il soggetto giuridico risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione non abbia documentato il possesso dei requisiti richiesti e già sussistenti in capo al cedente.

Nei sessanta giorni successivi alla comunicazione dell'avvenuta cessione di azienda, fusione, scissione e trasformazione, la Città metropolitana di Roma Capitale può opporsi con provvedimento motivato al subentro del nuovo soggetto giuridico, con conseguente risoluzione del contratto stipulato.

### **Art. 21 – Estensione contrattuale**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016, l'Amministrazione, nel corso dell'esecuzione del contratto, si riserva la facoltà di estendere – nei limiti del quinto dell'importo di aggiudicazione – il servizio oggetto della presente gara d'appalto.

Pertanto l'impresa aggiudicataria della presente gara d'appalto è obbligata ad

assoggettarsi alle condizioni di aggiudicazione, fino a concorrenza del quinto dell'importo di aggiudicazione.

### **Art. 22 – Cessione dei crediti**

Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 sono estese ai crediti verso l'Amministrazione derivanti dal contratto. La cessione di crediti può essere effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

Ai fini della sua opponibilità all'Amministrazione, la cessione di crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione medesima.





La cessione di crediti è efficace e opponibile all’Amministrazione, ove questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.

In ogni caso, l’Amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato

### **Art. 23 – Divieto di cessione del contratto e subappalto**

Il soggetto affidatario del contratto è tenuto ad eseguire in proprio il servizio oggetto dello stesso. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Tutte le prestazioni sono subappaltabili in misura comunque non superiore al 30% dell’importo complessivo del contratto, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto.

L'affidamento in subappalto è sottoposto comunque alle disposizioni dell’art. 105 D.lgs. 50/2016.

### **Art. 24 – Foro competente**

Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Roma.

### **Art. 25 – Tutela dei dati personali**

Il titolare del trattamento è la Città metropolitana di Roma Capitale– via IV Novembre, 119/A-00187 Roma.

Il responsabile del trattamento è il dott. Mario Sette – Direttore dell’U.E. “Servizio di Polizia Locale” domiciliato in Viale Giorgio Ribotta, 41/43 – 00144 Roma; il trattamento dei dati personali avverrà in conformità di quanto disposto dal D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii.

### **Art. 26 – Protocollo di legalità**

1. Il contraente si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c.,ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.

2. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine



sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 - bis c.p., 319 – ter c.p., 319 – quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 – bis c.p., 346 – bis c.p., 353 c.p. e 353 – bis c.p.

**Art. 27 – Norma di rinvio**

Per quanto non sia specificamente contenuto nel presente capitolato d’oneri e tecnico, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative.

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti contattare il F.S.A. P.O. Dott.ssa Maria Rosanna Grisolia al numero telefonico 06/67665506 oppure all’indirizzo di posta elettronica **[polizia.affarigenerali@cittametropolitanaroma.gov.it](mailto:polizia.affarigenerali@cittametropolitanaroma.gov.it)**.

Il Dirigente  
Dott.ssa Sabrina Montebello  
*FIRMATA DIGITALMENTE*

**Allegato A**

**da compilare su carta intestata dell'Azienda**  
**DICHIARAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE ANTICORRUZIONE**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ in qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa  
\_\_\_\_\_ con sede legale in via \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ c.a.p. \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_, fax  
\_\_\_\_\_ P.I. \_\_\_\_\_ e C.F. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ con specifico riferimento alla gara di appalto per servizi e/o  
forniture<sup>1</sup>

\_\_\_\_\_ indetta da (indicare il committente) \_\_\_\_\_

**DICHIARA**

non aver attribuito incarichi o concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Città metropolitana di Roma Capitale che abbiano esercitato potestà autoritative o poteri negoziali per conto della suddetta Amministrazione nei confronti dell'operatore economico stesso, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Luogo e data

\_\_\_\_\_  
(Timbro societario e firma del legale rappresentante)

\_\_\_\_\_  
<sup>1</sup> Indicare l'oggetto della gara

## Allegato B

da compilare su carta intestata dell'Azienda

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 445/2000 e ss.mm. e ii.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_<sup>2</sup> in qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa \_\_\_\_\_ con sede legale in via \_\_\_\_\_ c.a.p. \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_, fax \_\_\_\_\_ P.I. \_\_\_\_\_ e C.F. \_\_\_\_\_ con specifico riferimento alla gara di appalto per servizi e/o forniture<sup>3</sup>

\_\_\_\_\_ indetta da (indicare il committente) \_\_\_\_\_

### DICHIARA

- di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 richiesti per la partecipazione alla suddetta gara ed in particolare di essere iscritto a \_\_\_\_\_ n \_\_\_\_\_ (per la compilazione vedasi le specifiche contenute nell'art. 8 punto II lettera a) del disciplinare d'oneri e tecnico);
- di essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all'art. 83 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 ed in particolare:
  - di avere realizzato un fatturato globale complessivamente negli ultimi tre esercizi (2013-2014-2015), pari ad € \_\_\_\_\_, non inferiore all'importo posto a base di gara, IVA esclusa;
- di avere realizzato un importo relativo ai servizi nel settore oggetto della gara complessivamente negli ultimi tre esercizi (2013-2014-2015), pari ad € \_\_\_\_\_, non inferiore all'importo posto a base di gara, IVA esclusa;
- di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 83 comma 6, ed in particolare di aver svolto negli ultimi tre anni (2013-2014-2015), nel

<sup>2</sup> Allegare copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore.

<sup>3</sup> Indicare l'oggetto della gara

settore oggetto della gara, i seguenti servizi di importo non inferiore a quello posto a base di gara:

Oggetto del Servizio	Committente	Importo al netto di IVA	Data di stipula del Contratto	Data di scadenza del Contratto

Luogo e data

\_\_\_\_\_  
(Timbro societario e firma del legale rappresentante)

## Allegato C

da compilare su carta intestata dell'Azienda  
PRIVACY

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante dell'impresa  
\_\_\_\_\_ con sede legale in via  
\_\_\_\_\_ c.a.p. \_\_\_\_\_ P.I. \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ con specifico riferimento alla gara di appalto per servizi e/o  
forniture<sup>4</sup>

\_\_\_\_\_ indetta da (indicare il committente) \_\_\_\_\_

### DICHIARA

di aver preso visione dell'Informativa sulla privacy allegata al disciplinare d'oneri e tecnico e di dare il proprio consenso al trattamento dei dati comunicati.

Luogo e data

\_\_\_\_\_  
(Timbro societario e firma del legale  
rappresentante)

<sup>4</sup> Indicare l'oggetto della gara

## Allegato D

da compilare su carta intestata dell'Azienda  
DICHIARAZIONE di ACCETTAZIONE

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante dell'impresa  
\_\_\_\_\_ con sede legale in via  
\_\_\_\_\_ c.a.p. \_\_\_\_\_ P.I. \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ con specifico riferimento alla gara di appalto per servizi e/o  
forniture<sup>5</sup>

\_\_\_\_\_ indetta da (indicare il committente) \_\_\_\_\_

### DICHIARA

di accettare espressamente, integralmente, incondizionatamente e senza riserva alcuna, tutte le condizioni previste dal disciplinare d'oneri e tecnico che regola la gara di cui sopra.

Luogo e data

\_\_\_\_\_  
(Timbro societario e firma del legale  
rappresentante)

\_\_\_\_\_  
<sup>5</sup> Indicare l'oggetto della gara

## Allegato E

da compilare su carta intestata dell'Azienda  
**TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Spett. le  
Città metropolitana di Roma Capitale  
U.E. Servizio di Polizia Locale  
Servizio 2 "Affari Generali e  
Pianificazione"  
Viale Giorgio Ribotta, 41/43  
00144 RO M A

Oggetto: Dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Il/La/sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a

\_\_\_\_\_ prov \_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ prov \_\_\_\_\_  
via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ cap \_\_\_\_\_

in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, institore, o altro soggetto che ha il potere di agire in nome e per conto dell'Impresa) \_\_\_\_\_

avente sede legale in \_\_\_\_\_

C. F. \_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_,

in riferimento alla procedura volta all'affidamento del/la servizio/fornitura \_\_\_\_\_

ed al fine dell'assolvimento degli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 comma 7 L.136/2010 e ss. mm. ed ii., sotto la sua personale responsabilità,

### DICHIARA

- di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge n. 136/2010 e ss. mm. ed ii.;
- che il proprio C/C dedicato, sul quale dovranno confluire tutti i movimenti finanziari nascenti dal presente affidamento, è il seguente: C/C \_\_\_\_\_; IBAN: \_\_\_\_\_; Banca \_\_\_\_\_;
- che le generalità dei soggetti delegati ad operare sul predetto conto sono le seguenti:



- COGNOME \_\_\_\_\_ NOME \_\_\_\_\_,  
C.F. \_\_\_\_\_;
- COGNOME \_\_\_\_\_ NOME \_\_\_\_\_,  
C.F. \_\_\_\_\_;
- COGNOME \_\_\_\_\_ NOME \_\_\_\_\_,  
C.F. \_\_\_\_\_;

- che, in caso di accensione di ulteriori e diversi conti correnti bancari o postali “dedicati” ovvero di variazione del/i conto/i corrente/i dedicato/i sopra indicato/i, provvederà entro sette giorni a comunicarne gli estremi identificativi nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
- di essere a conoscenza che l’U.E. Servizio di Polizia Locale Servizio 2 “Affari Generali e Pianificazione” potrà risolvere il contratto di cui all’affidamento in argomento mediante semplice dichiarazione, da comunicarsi con raccomandata A/R, ove si accerti l’inosservanza delle norme di cui alla legge n° 136/2010 e ss. mm. ed ii.

SI ALLEGA COPIA FOTOSTATICA DI DOCUMENTO DI IDENTITA’, IN CORSO DI VALIDITA’, DEL SOTTOSCRITTORE E DEI DELEGATI EX ART. 38 D.P.R. n. 445/2000

Distinti saluti.

Luogo e data

\_\_\_\_\_  
(Timbro societario e Firma del Legale  
rappresentante)

## **Informativa sulla Privacy**

Ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/03 - c.d. "Codice privacy") si fornisce, qui di seguito, l'*informativa* riguardante il trattamento dei dati personali che sarà effettuato da questa Amministrazione in relazione alla partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi e forniture.

### *1) Finalità del trattamento e conferimento obbligatorio dei dati*

I dati personali saranno trattati per le finalità connesse all'eventuale instaurazione di rapporti contrattuali con questa Amministrazione e per il tempo a ciò necessario.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per il conseguimento delle finalità di cui sopra; il loro mancato, parziale o inesatto conferimento avrà come conseguenza l'impossibilità di realizzare tale fine.

Oltre che per le finalità sopra descritte i dati personali potranno essere altresì trattati per adempiere gli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.

### *2) Modalità e logica del trattamento*

Il trattamento dei dati sarà effettuato manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo) e/o attraverso strumenti automatizzati (ad esempio, utilizzando procedure e supporti elettronici), con logiche correlate alle finalità di cui al precedente punto 1) e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.

### *3) Titolare, Responsabile*

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Città metropolitana di Roma Capitale – via IV Novembre, 119/A- 00187 Roma.

Il responsabile del trattamento, è, per la fase relativa all'esecuzione del servizio il Direttore dell'U.E. "Servizio di Polizia Locale", Servizio 2 "Affari Generali e Pianificazione", Dott. Mario Sette domiciliato in Roma – Viale Giorgio Ribotta, 41/43 – 00144 Roma.

In relazione al trattamento dei dati, ci si potrà rivolgere al suddetto Responsabile per esercitare i diritti ai sensi dell'articolo 7 del Codice sopra citato, che si riepilogano in calce alla presente Informativa.

I dati personali saranno trattati dai dipendenti dell'Amministrazione Locale.

## **Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti ai sensi dell'articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/03)**

*L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.*

*Inoltre, l'interessato ha diritto di ottenere:*

- *l'indicazione dell'origine dei dati personali;*
- *l'indicazione delle finalità e modalità del trattamento;*
- *l'indicazione della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;*
- *l'indicazione degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato nel territorio dello Stato Italiano, ove previsto;*

- l'indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato Italiano, di responsabili o incaricati;
- l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- l'attestazione che le operazioni di cui ai precedenti ultimi due punti sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

*L'interessato ha diritto, altresì, di opporsi in tutto o in parte:*

- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

*L'esercizio dei diritti di cui sopra può essere esercitato direttamente o conferendo, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.*